



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03685 DELLA DEP. SERRACCHIANI ED ALTRI (res. n. 372 del 28 ottobre 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli interroganti, richiamata la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 10 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie, chiedono al Ministro della giustizia se non ritenga necessario *“adottare le necessarie immediate misure di competenza volte a dare piena esecuzione alla decisione della Consulta”*.

Ebbene, questo Dicastero il 28 marzo 2024 ha istituito a questo fine un apposito gruppo di studio multidisciplinare con il compito di elaborare una proposta coerente con il sistema vigente, anche in considerazione delle diversità strutturali che connotano gli istituti penitenziari sul territorio nazionale. Di esso fanno parte, oltre a rappresentanti dell'Amministrazione, anche accademici e professionisti esperti dei vari settori interessati dall'intervento.

La diversa estrazione professionale e disciplinare di ciascuno di essi consentirà infatti di affrontare la problematica da vari punti di vista e di trovare, dunque, una soluzione capace di rispondere alle diverse istanze, bilanciando in modo adeguato ed opportuno i differenti interessi in gioco.

Tre sono stati i profili sui quali l'attività del gruppo si è principalmente concentrata: lo studio e l'individuazione delle strutture da adibire alle “*zone colloqui*”, l'individuazione dei soggetti ammessi alla fruizione dei colloqui e, infine, l'adozione di strategie di azione capaci di garantire la sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento dei colloqui.

L'obiettivo è quello di muoversi entro il perimetro tracciato dalla Consulta, ferma restando la possibilità per il Legislatore di “*disciplinare la materia stabilendo termini e condizioni diversi da quelli [...] enunciati*” nella sentenza della Corte, “*purché idonei a garantire l'esercizio dell'affettività dei detenuti*”.

La Corte, infatti, nelle conclusioni ha evidenziato che “*È altresì opportuno valorizzare qui il contributo che a un'ordinata attuazione dell'odierna decisione può dare – almeno nelle more dell'intervento del legislatore – l'amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti. Venendo meno con questa decisione l'inderogabilità del controllo visivo sugli incontri, può ipotizzarsi la creazione all'interno degli istituti penitenziari – laddove le condizioni materiali della singola struttura lo consentano, e con la gradualità eventualmente necessaria – di appositi spazi riservati ai colloqui intimi tra la persona detenuta e quella ad essa affettivamente legata. In questa prospettiva, l'azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze, potrà accompagnare una tappa importante del percorso di invero del volto costituzionale della pena*”.

Occorre dunque agire e lavorare in modo che non si determinino disparità di trattamento tra detenuti di diversi istituti penitenziari, ma senza mai prescindere da una

specifica disciplina sui limiti all'esercizio del diritto all'affettività e sulle modalità di controllo e vigilanza preventiva che devono, in ogni caso, essere garantite in funzione di incompressibili ragioni di sicurezza.

In questo senso si è d'altronde espressa la stessa Corte laddove, nella pronuncia in discussione, ha precisato che *“la rimozione del controllo a vista del personale di custodia, funzionale a consentire lo svolgimento del colloquio nell'intimità necessaria all'espressione dell'affettività, può dunque essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all'imputato, motivi di carattere giudiziario”*.

E' stato dunque effettuato un minuzioso monitoraggio, a livello nazionale inteso a verificare la sussistenza, all'interno delle strutture penitenziarie del territorio, di spazi adeguati e funzionali a garantire le condizioni più favorevoli alla piena espressione di detto diritto all'affettività, in termini di dignità e riservatezza dei detenuti.

In collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Napoli Federico, si è lavorato poi per verificare le potenzialità di spazi inutilizzati o sottoutilizzati, fino alla sperimentazione progettuale su spazi ad oggi mancanti.

Il gruppo di studio si è occupato inoltre di determinare durata, frequenza e modalità con cui detti colloqui riservati possono svolgersi, in quanto profilo chiaramente incidente sul numero degli spazi ritenuti idonei, che andrà garantito in misura adeguata a rendere davvero effettivo quel diritto.

Quanto all'individuazione dei soggetti fruitori dei colloqui riservati, sono state elaborate proposte per la determinazione dei limiti oggettivi e soggettivi per accedere agli stessi, quali:

- cause di esclusione soggettive ai colloqui senza controllo visivo;
- esiti dell'istruttoria svolta ai fini dell'accertamento delle *“ragioni di sicurezza”* o di *“mantenimento dell'ordine e della disciplina”* ostative all'autorizzazione al colloquio senza controllo visivo;
- valutazioni di irregolarità della condotta detentiva;

- motivazione del provvedimento per l'autorizzazione al colloquio senza controllo visivo;
- criteri di priorità per i detenuti che non fruiscono di permessi premio né di provvedimenti di ammissione al lavoro esterno né semiliberi, nel caso sia prevista nel programma di trattamento la possibilità di rientrare in famiglia.

Restano ovviamente esclusi da tale genere di colloqui, come del resto già chiarito dalla pronuncia della Corte, i detenuti sottoposti a regimi detentivi speciali *ex art. 41 bis* O.P. o sottoposti a sorveglianza particolare *ex art. 14 bis* O.P.

Il gruppo di studio si è occupato, infine, anche di affrontare le problematiche afferenti alle esigenze operative e di organico, nonché quelle formative per il personale di Polizia penitenziaria e per tutte le figure che operano all'interno degli istituti di pena.

Le attività del gruppo di studio appena sintetizzate sono, dunque, il segno tangibile dell'atteggiamento propositivo assunto dal Dicastero all'indomani della pronuncia della Consulta, la cui attuazione richiederà un adeguamento, anche strutturale, del sistema carcerario, che dovrà conciliarsi con l'incomprimibile esigenza di salvaguardare le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti di pena.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)